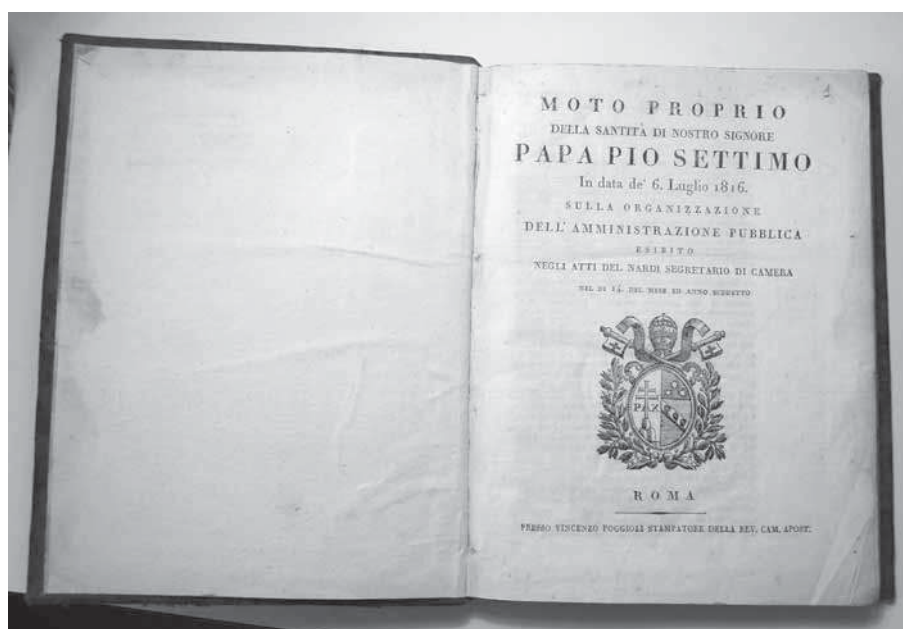
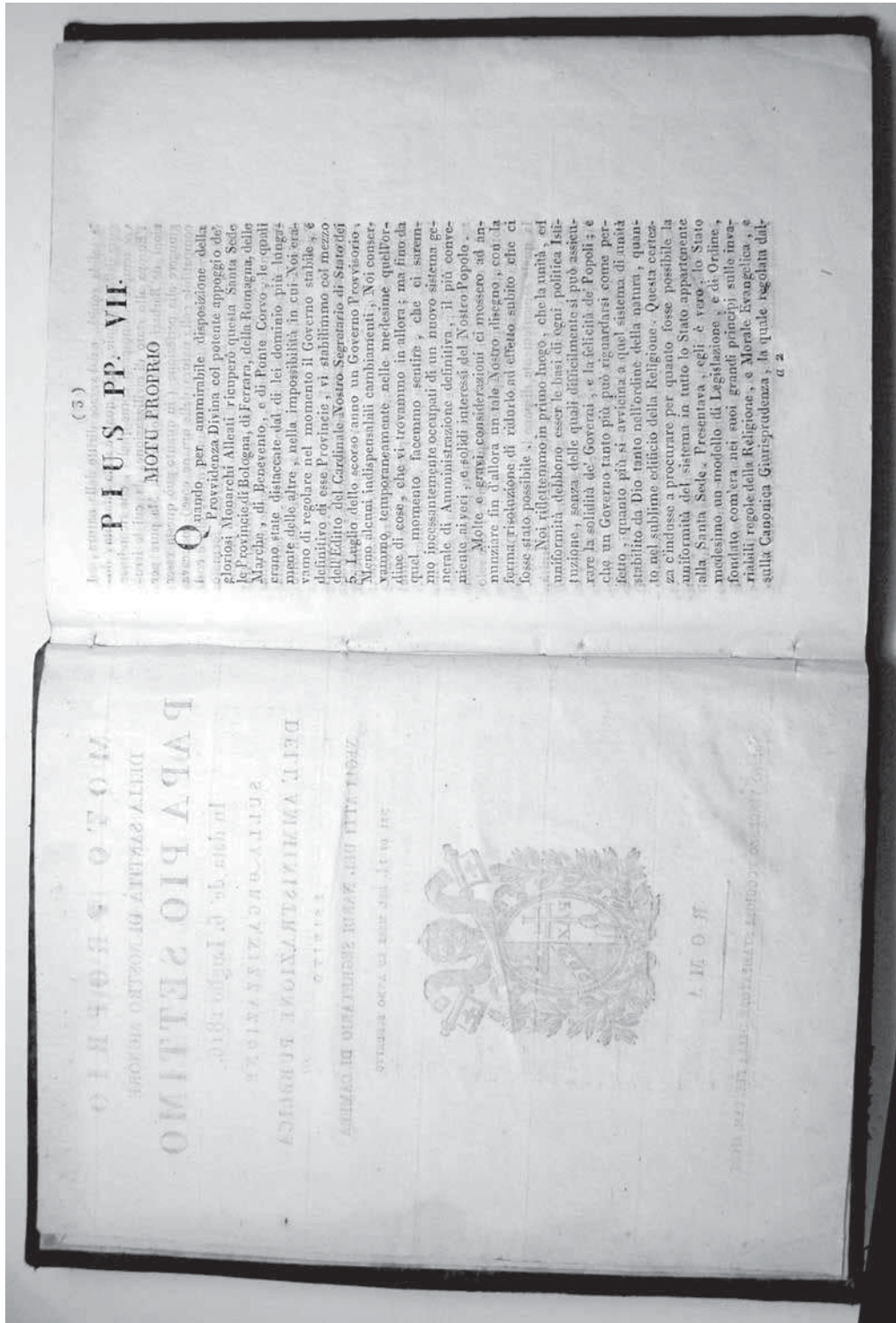


APPENDICE II
Motuproprio di Pio VII del 6 luglio 1816 (titoli I-II-III)





(6.)
la solida equità, e dal vero diritto della natura, ad onia delle citate, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de' Barbari l'avevano allontanata. Ma pure per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perchè formato colla successiva riunione di Domini differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente diffusi, cosicchè tendevano una Provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l'uno dall'altro Paese.

Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori dalla verità delle massime sopra enunciate, profitarono di ogni opportunità per richiamare ai principi uniformi i diversi rami di pubblica Amministrazione, e Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Ponteficato procurammo di servire in parte a queste vedute medesime. La collisione però dei diversi interessi, l'attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che segliono moltiplicarsi, ove si tratti di cangiare stabilimenti esistenti, ed usi inveterati, non permisero fin qui di condurre al compimento quell'opera, che solo può tenersi in qualche parte.

Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina, la quale sapientemente dispone le umane cose in modo, che talvolta d'onde sovrastano maggiori calamità, si trarrebbono copiosi vantaggi, sembra che abbia disposto, che le stesse disgrazie de' trascorsi tempi, e l'interrompimento medesimo dell'esercizio della Nostra temporale Sovranità, aprissero la strada ad una tale operazione, allorchè pacificate le cose si disse dunque credemmo di dover cogliere questo momento per compire l'opera incominciata.

Questa non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi per le circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle Province recentemente riprese per la tanto più lunga separazione dal domicilio di questa Santa Sede fu fatto quasi dimenticare le antiche istituzioni, e costumanze; onde si è reso in es-

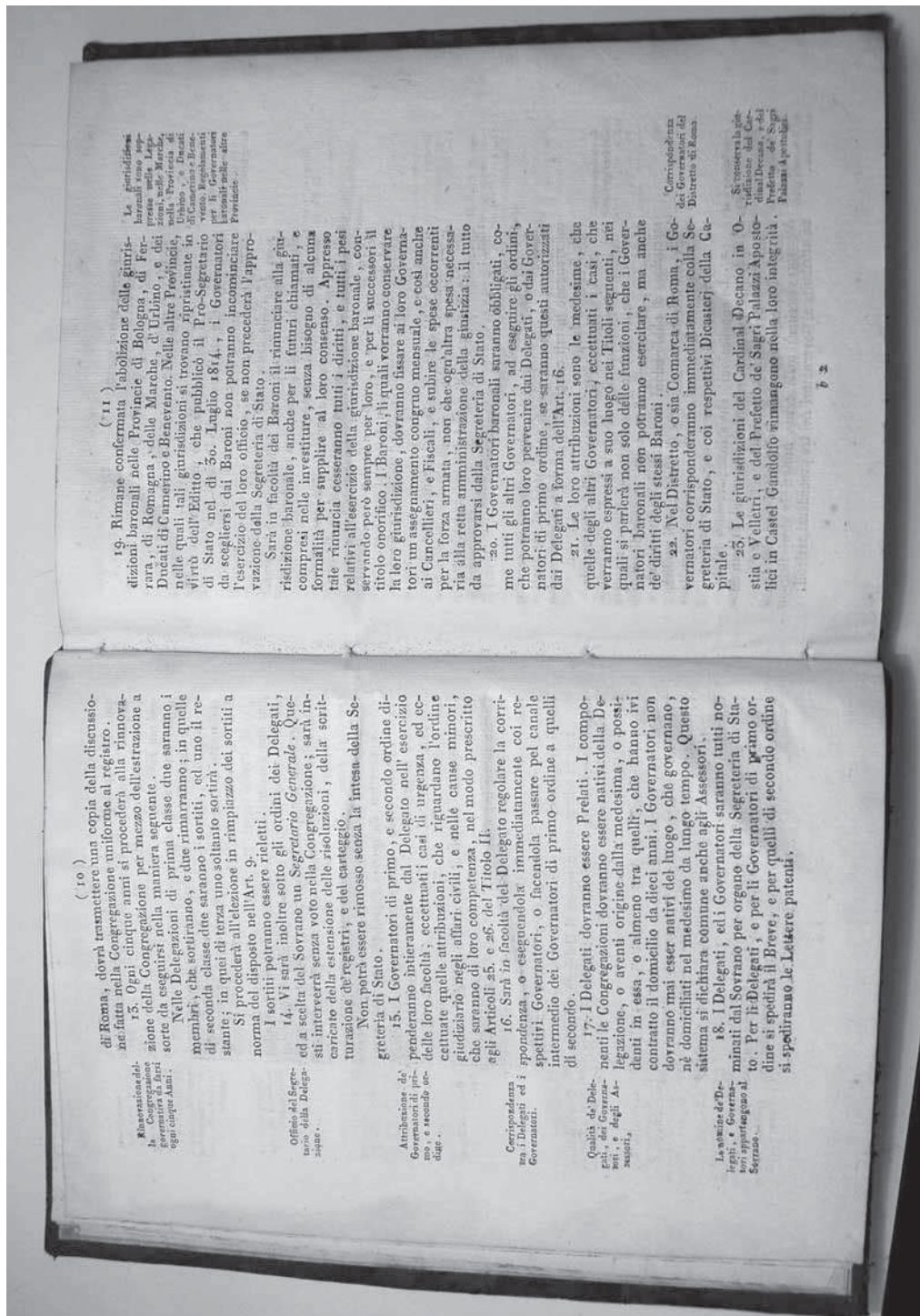
(5.)
se quasi impossibile il ritorno all'antico ordine di cose. Nuove abitudini surrogò alle antiche, nuove opinioni invalsero, diffuse quasi universalmente nei diversi organi di Amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che nell'esempio di altre Nazioni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l'adozione nelle dette Province di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di prima.

Nell'applicare la mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare, che sarebbe condizionale, e totalmente opposta a quel sistema di unità indicato di sopra, che una parte di un medesimo Stato rimanesse sotto il comando del Sovrano medesimo, ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse regolata con principi, e con sistemi diversi dall'altra, che se le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste però debbono esser leggere, e tali che non tendano a distruggere l'unità del sistema.

Se pertanto in una gran parte dei Domini disuniti da lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, lo talo almeno, che non possa ottenersi senza un notabile dispendio, o incombente delle Popolazioni, diviene indispensabile per l'integrità del corpo, e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tutte le comprenda nella medesima unità.

Rivolgento quindi le Nostre più serte riflessioni a questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vigilare alla stabile felicità de' Nostri Suditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitto i preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo Stato.

Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle Province felicemente recuperate nell'anno scorso un Provvisorio Governo, non tralasciammo un istante ad occuparci dei preparativi necessari alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva esser più magistralmente sollecitata, ed eseguita pur, che per mezzo di tal provvisorio regime si andasse racco-



(10)

di Roma, dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro.

13. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell'estrazione a sorte (da eseguirsi nella maniera seguente).

Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno il restante; in quei di terza una soltanto sortirà.

Si procederà all'elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto nell'Art. 9.

I sortiti potranno essere rieletti.

14. Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un *Segretario Generale*. Questi interverrà senza voto nella Congregazione; sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della sortizione dei registri, e del carteggio.

Non potrà essere rimesso senza la intesa della Segreteria di Stato.

15. I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno interamente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuata quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25. e 26. del Titolo II.

16. Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguirla immediatamente coi rispettivi Governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.

17. I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiarerà comune anche agli Assessori.

18. I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le *Lettere patenti*.

(11)

19. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Province di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle Marche, di Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Province, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30. Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li funi chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare al loro Governatore un assegnamento congruo mensile, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogni altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.

20. I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell'Art. 16.

21. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei Titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de' diritti degli stessi Baroni.

22. Nel Distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasterj della Capitale.

23. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de' Signi Palazzi Apostolici in Castel Giulio rimangono nella loro integrità.

La giurisdizione baronale non sopravvive che in quelle Province, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30. Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

Corrispondenza dei Governatori del Distretto di Roma.

Si conserva la giurisdizione del Cardinal Decano, e del Prefetto de' Signi Palazzi Apostolici.

(12)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CIVILI.

Art. 24. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni dei Delegati.

25. I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti,

1.° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2.° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senza assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3.° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per ufficio di Giudice, o per diritto di azione.

4.° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territori.

5.° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operai giornalieri.

6.° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo.

26. I giudici dei Governatori nelle controversie, che non oltrepassano il valore di *scudi dieci*, in quelle di *sommariissimo possessorio*, di *alimenti*, di *danni dati*, di *mercedi*, di *contratti manufatturali*, e di esecuzione di *obbligazioni* derivanti da scritture pubbliche, e private non attaccate di *falsità*, o di nullità, saranno soggetti al ricorso soltanto in *devolutivo*; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in *sospensivo*.

27. Le appellazioni, che s'interporranno dai decreti dei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza della Delegazione.

28. Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti articoli.

Il potere giudiziario non entra nelle attribuzioni dei Delegati. Giurisdizione dei Governatori.

Causazioni appellate: loro giudicatura.

Appellazioni al Tribunale di prima istanza.

Nel capo luogo della Delegazione un Assessore giudica le cause.

(13)

29. Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Paroni, i Governatori dei Fendi non saranno giudici competenti, che per la somma di *scudi dieci*. Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma, ne sarà giudice competente il Governatore del luogo vicinore, che non sia baronale; sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori.

30. In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di prima istanza composto di *cinque* Giudici, e di *tre* Giudici nelle Delegazioni di prima classe, e di *tre* Giudici con un Aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e terza classe.

Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente*; quelle di *Relatore* si faranno per turno.

31. Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero non minore di *tre*.

In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Giudici, sarà questo rimpiazzato dall'Aggiunto, o da uno dei due Aggiunti, che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici.

32. Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per la molteplicità delle cause, si crederà expediente di fornire due turni diversi, appartenterà al Tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione; la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria.

In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando uno degli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo, e lasciando l'altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno.

Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause, e nel margine dell'elenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria, sarà individuato a qual turno ciascuna causa appartenga.

Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà stata rimessa.

33. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli Articolì 26, e 27. in tutte le cause di competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima

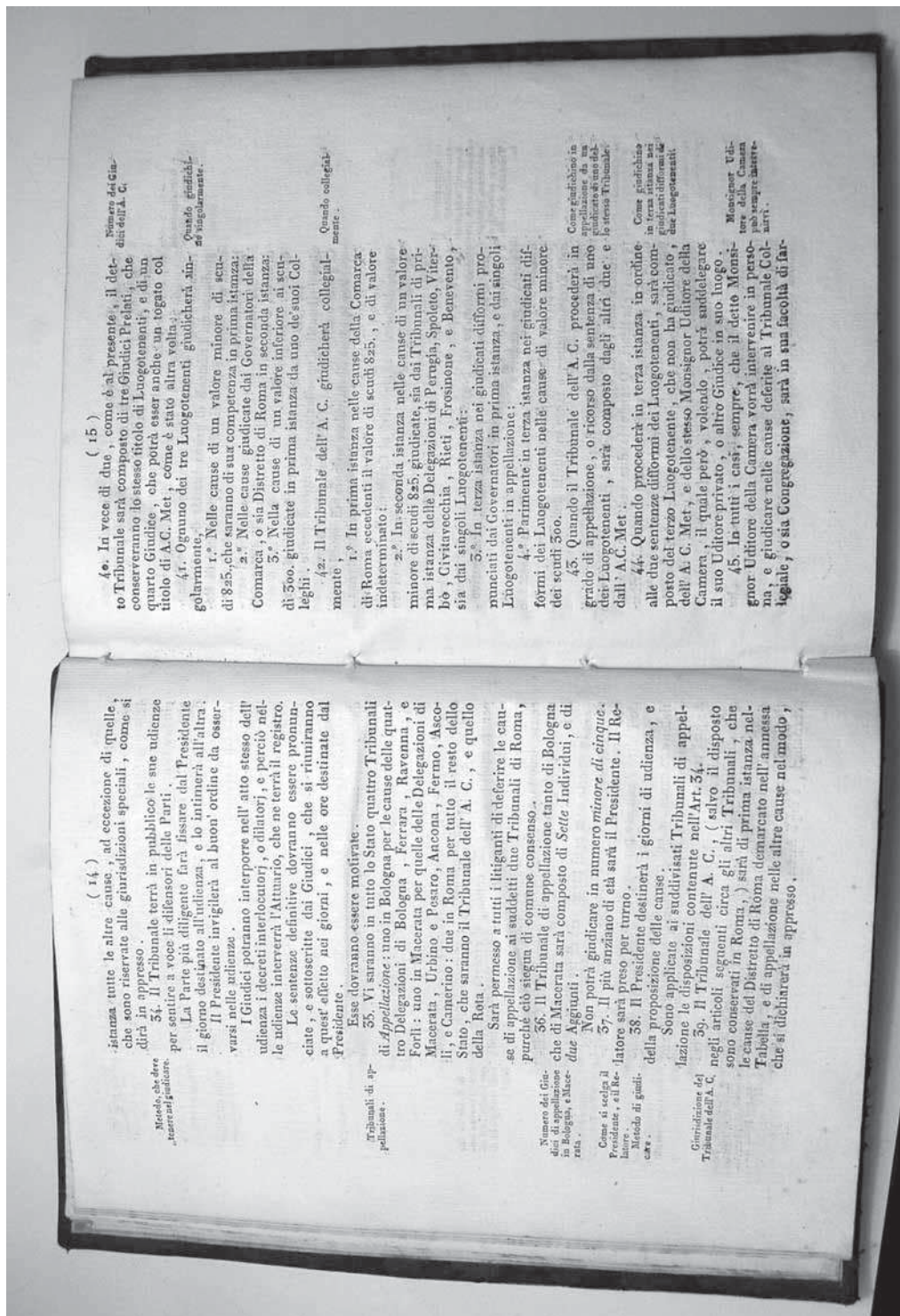
Nelle cause dei Paroni, i Governatori dei Fendi non saranno giudici competenti, che per la somma di scudi dieci.

Firma del Tribunale di prima istanza.

Giudice collegiale.

Si divide in due turni, e sono designati i Giudici, nel caso di molteplicità di cause.

Giudice responsabile in appellazione, e in prima istanza.



(14)

istanza tutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate alle giurisdizioni speciali, come si dirà in appresso.

56. Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce i difensori delle Parti.

La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all'udienza, e lo intimerà all'altra.

Il Presidente invigilerà al buon ordine da osservarsi nelle udienze.

I Giudici potranno interporre nell'atto stesso dell'udienza i decreti interlocutori, o dilatori, e perciò nelle udienze interverrà l'Attuario, che ne terrà il registro.

Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest'effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.

Esse dovranno essere motivate.

55. Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di Appellazione: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì: uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A. C., e quello della Rota.

Sarà permesso a tutti i litiganti di deferre le cause di appellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purché ciò siega di comune consenso.

56. Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di Sette Individui, e di due Aggiunti.

Non potrà giudicare in numero minore di cinque.

57. Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno.

58. Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.

Sono applicate ai suddivisi Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell'Art. 34. negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma, (salvo il disposto le cause del Distretto di Roma demarcato nell'annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso.

(15)

40. In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togato col titolo di A. C. Met, come è stato altra volta.

41. Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente.

1.° Nelle cause di un valore minore di scudi 825, che saranno di sua competenza in prima istanza:

2.° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza:

3.° Nella cause di un valore inferiore ai scudi 500, giudicate in prima istanza da uno de' suoi Collegli.

42. Il Tribunale dell'A. C. giudicherà collegialmente.

1.° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato:

2.° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825, giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti.

3.° In terza istanza nei giudici difforni pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione:

4.° Parimente in terza istanza nei giudici difforni dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 500.

43. Quando il Tribunale dell'A. C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due, e lo stesso Tribunale.

44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze difforni dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A. C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà surrogare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.

45. In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di far-

Numero dei Giudici dell'A. C.

Quale giudice si giudicherà.

Quando collegialmente.

Composizione in prima istanza dei giudici difforni.

Composizione in terza istanza dei giudici difforni.

Monsignor Uditore della Camera può sempre intervenire.

(16)
lo, ed allora non interverrà l'A.C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compiere il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.

46. La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825. giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata.

Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300., e minori di scudi 825. in caso di difformità dei precedenti giudicati.

Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d'appellazione, compreso quello dell'A.C., siano difformi dai giudicati di prima istanza.

Per le cause di un valore minore di scudi 300., in cui i giudicati degli altri Tribunali di prima istanza, e di quello dell'A.C., come Tribunale di appellazione, siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Pretati per giudicarle definitivamente.

47. Il Tribunale della Rota, così meritamente da Soggetti, e le stesse, per tutto rispettato, seguirà ad esser composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà interamente tutte le sue onorificenze, preminenze, prerogative, e privilegi, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne suoi giudizi cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell'Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere.

48. In tutti i giudizi le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.

49. In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellazione.

50. Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Segnerà ad esser composto dello stesso numero di Pretati.

Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo

(17)
go delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardinal Prefetto, a ciascuno de' quali presiederà il più anziano fra li sei componenti.

La Parte, che ricorre, avrà l'elezione del turno. 51. Apparterrà a questo Tribunale privatamente il diritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.

Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o di citazione, o di giurisdizione, o di mandato esprimersi, e specificarsi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione, la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell'A.C., o della Rota nelle rispettive loro attribuzioni, come simerà più conveniente.

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

52. Insorgendo questione di competenza de' Tribunali, il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura. 53. Nei giudicati conformi a tenore del disposto nell'Art. 48. non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di restituzione in intero per ottenere una seconda appellazione, quando però il precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto luogo in devolutivo.

Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di qualche legge, o dall'essersi manifestamente contravenuto ad una legge vigente.

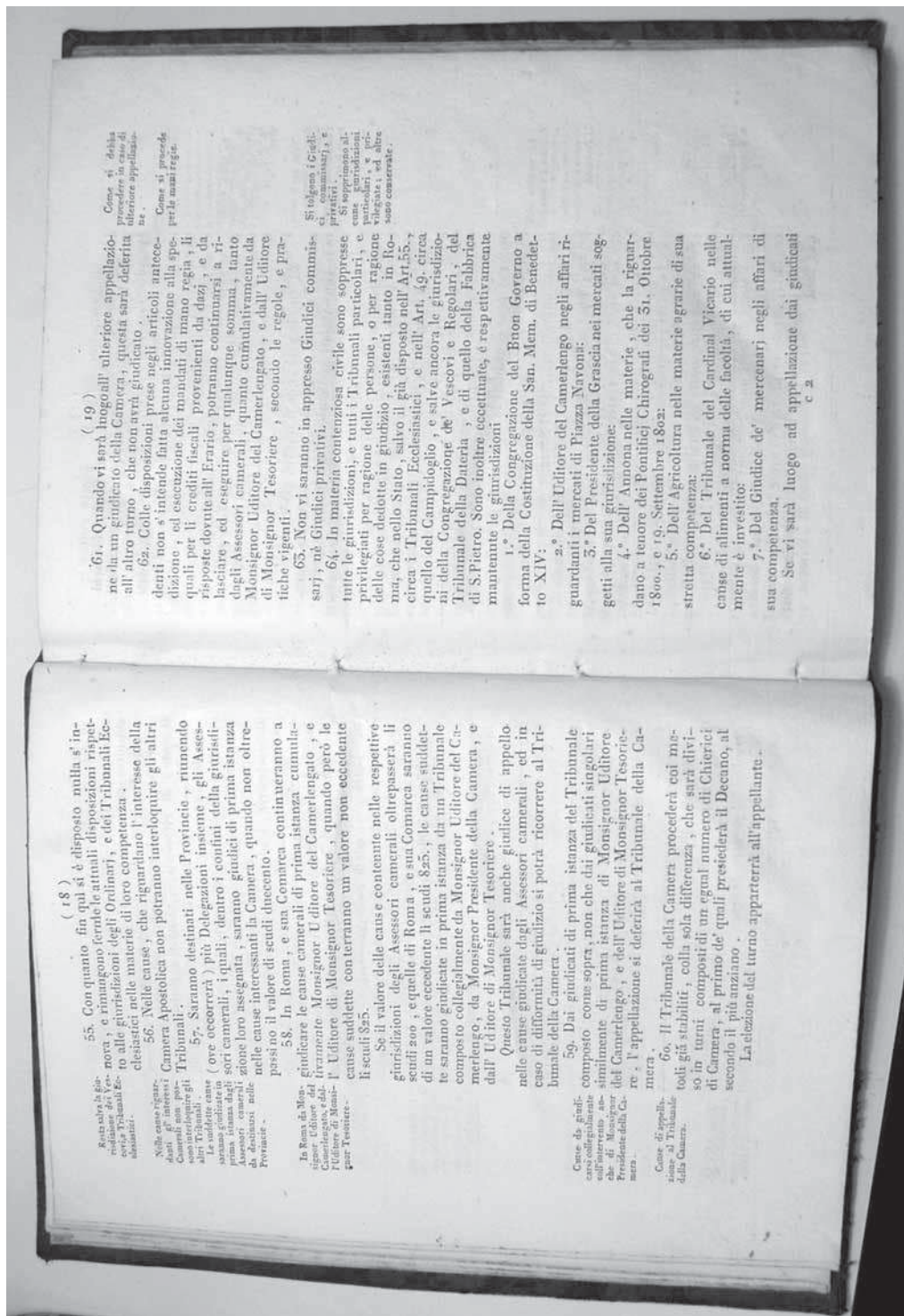
Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell'A.C., o della Rota, secondo le competenze rispettive in ragione della somma.

54. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura termini del precedente articolo accorderà l'appellazione in grado di restituzione in intero, dovrà esprimere uno dei sopracceunati motivi.

Giurisdizione del Tribunale della Segnatura.

La Segnatura giudicherà sulla competenza de' Tribunali, e concederà la restituzione in intero.

Come debba formarsi il rescritto, o decreto per la restituzione in intero.



55. Con quanto fin qui si è disposto nulla s'innova, e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinari, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

56. Nelle cause, che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

57. Saranno destinati nelle Provincie, rinvenendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro i confini della giurisdizione camerali loro assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.

58. In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza cumulate, e trattate dal Monsignor Uditore del Camerlengo, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825.

Se il valore delle cause contenute nelle rispettive giurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825, le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidente della Camera, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.

59. Dai giudicati di prima istanza del Tribunale composto come sopra, non che dai giudicati singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell'Uditore di Monsignor Tesoriere, l'appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.

60. Il Tribunale della Camera procederà coi molti già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera, al primo de' quali presiederà il Decano, al secondo il più anziano.

La elezione del turno apparterrà all'appellante.

(18)

61. Quando vi sarà luogo all'ulteriore appellazione da un giudice della Camera, questa sarà deferita all'altro turno, che non avrà giudicato.

62. Collo disposizioni prese negli articoli antecedenti non si intende fatta alcuna innovazione alla spedizione; ed esecuzione dei mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazi, e da risposte dovute all'Erario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguire per qualunque somma, tanto degli Assessori camerali, quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengo, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti.

63. Non vi saranno in appresso Giudici commissari, né Giudici privati.

64. In materia contentenziosa civile sono soppressi tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il già disposto nell'Art. 55, circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell'Art. 49, circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute le giurisdizioni

1.° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV;

2.° Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona;

3.° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione;

4.° Dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontifici Chirografi del 51. Ottobre 1800, e 19. Settembre 1802;

5.° Dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza;

6.° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito;

7.° Del Giudice de' mercenari negli affari di sua competenza.

Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati

c. 2

Come si debba procedere in caso di appello.

Come si procede per le cause regie.

Si seguono i Giudici commissari, e privati, e come si proceda al giudizio dei particolari, e privilegiati, ed altre cose camerali.

(20)

dell' Annua , o della Grascia ; questa si deferirà al Tribunale della Camera ; rispetto poi ai giudici dell' Agricoltura , qualora l'appellazione avrà luogo , la medesima sarà portata al Tribunale dell' A. C. o della Rota , secondo le rispettive loro competenze . Lo stesso si osserverà per i giudici del Cardinal Vicario in materia di alimenti .

65. Le cause nuove , che o privatamente , o cumulativamente appartennero a tali Tribunali , o Giudici particolari , e di privilegio , che sono soppressi , entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti .

66. Quelle però , che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali , e Giudici , che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa , come anche quelle , che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissari , e privati per speciale delegazione , e non saranno terminate dagli stessi Tribunali , e Giudici prima del giorno , da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio , passeranno in istato , e termineranno avanti i Tribunali di prima istanza , che saranno competentissimi , i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza , quando in grado di appellazione , secondo lo stato , in cui la causa si sia deferita ai Tribunali , e Giudici , de' quali cessa la giurisdizione . Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari .

67. La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano .

68. Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni , che non abbia passata l'età di anni *venticinque* , che non sia laureato , che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni , e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali , e l'irreprensibilità della sua condotta .

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età , per la quale basterà , che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno* , e della laurea , che non si esigerà nei medesimi .

69. Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent'anni* compiuti ; oltre la laurea , e gli altri requisiti dell'onestà dei natali , e della buona condotta , dovranno provare di avere lodovolementefatto all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni .

Le cause nuove de' Tribunali soppressi , e di privilegio , che sono soppressi , entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti in questa Legge .

Nelle cause pendenti , che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali , e Giudici , che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa , come anche quelle , che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissari , e privati per speciale delegazione , e non saranno terminate dagli stessi Tribunali , e Giudici prima del giorno , da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio , passeranno in istato , e termineranno avanti i Tribunali di prima istanza , che saranno competentissimi , i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza , quando in grado di appellazione , secondo lo stato , in cui la causa si sia deferita ai Tribunali , e Giudici , de' quali cessa la giurisdizione . Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari .

La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano .

Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni , che non abbia passata l'età di anni *venticinque* , che non sia laureato , che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni , e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali , e l'irreprensibilità della sua condotta .

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età , per la quale basterà , che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno* , e della laurea , che non si esigerà nei medesimi .

Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent'anni* compiuti ; oltre la laurea , e gli altri requisiti dell'onestà dei natali , e della buona condotta , dovranno provare di avere lodovolementefatto all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni .

(21)

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti , all'eccezione dell'età , che potrà essere sopra gli *anni ventique* , e della laurea dottorale .

70. Sarà determinato un onorario fisso , e congruo ai Giudici , agli Attuari , ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo , escluso ogni altro emolumento fuori di quelli , che verranno individualmente prelevati . Ai Cursori , Balivi , ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio , che dovranno prestare al Governo , ed al pubblico , facciano , che possano godere degli emolumenti per le citazioni , ed altri atti , che faranno in servizio de' privati , secondo le discrete tasse , che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati .

Gli Aggiunti non avranno onorario , ma solumeranno in caso di vacanza al Giudice , che verrà a mancare nel loro Tribunale . Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali , e nella collazione di altri impieghi . Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri , ed ufficiali suddetti , ponendosi però di concerto col Tribunale , e con i Governatori , ai quali dovranno essere addetti , e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte .

In caso , che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere , si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio , e surrogare altro provvisoriamente , dandone subito parte al Delegato , da cui dipenderà la rimozione , e surrogazione definitiva .

Ai Delegati stessi , con la intelligenza però dei Tribunali , apparterrà per ora il prescrivere le regole per la continuazione , o ammissione dei Procuratori , e degli Avvocati , e lo stabilire le discipline , che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni ; rimandando su questo proposito , rapporto agli Avvocati , e Procuratori esercitanti questi uffici nei Tribunali di Roma , in primo vigore le prescrizioni vigenti , finché che non sia provveduto con altri regolamenti .

71. Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione , proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera , con cui le esercitano attualmente . All'epoca suddetta , in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità , le cause passeranno avanti le Autorità

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti , all'eccezione dell'età , che potrà essere sopra gli *anni ventique* , e della laurea dottorale .

Sarà determinato un onorario fisso , e congruo ai Giudici , agli Attuari , ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo , escluso ogni altro emolumento fuori di quelli , che verranno individualmente prelevati . Ai Cursori , Balivi , ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio , che dovranno prestare al Governo , ed al pubblico , facciano , che possano godere degli emolumenti per le citazioni , ed altri atti , che faranno in servizio de' privati , secondo le discrete tasse , che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati .

Gli Aggiunti non avranno onorario , ma solumeranno in caso di vacanza al Giudice , che verrà a mancare nel loro Tribunale . Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali , e nella collazione di altri impieghi . Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri , ed ufficiali suddetti , ponendosi però di concerto col Tribunale , e con i Governatori , ai quali dovranno essere addetti , e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte .

In caso , che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere , si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio , e surrogare altro provvisoriamente , dandone subito parte al Delegato , da cui dipenderà la rimozione , e surrogazione definitiva .

Ai Delegati stessi , con la intelligenza però dei Tribunali , apparterrà per ora il prescrivere le regole per la continuazione , o ammissione dei Procuratori , e degli Avvocati , e lo stabilire le discipline , che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni ; rimandando su questo proposito , rapporto agli Avvocati , e Procuratori esercitanti questi uffici nei Tribunali di Roma , in primo vigore le prescrizioni vigenti , finché che non sia provveduto con altri regolamenti .

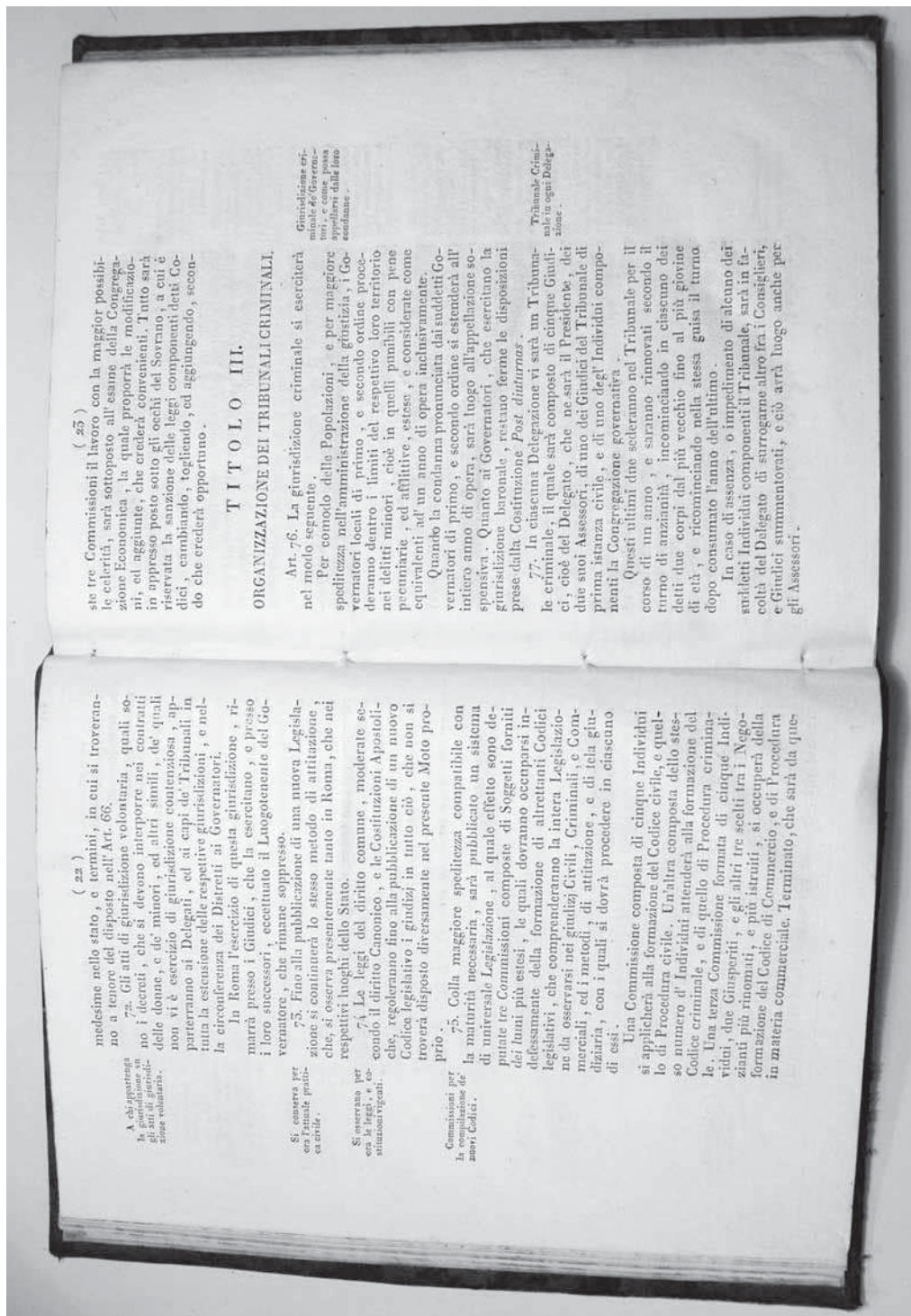
71. Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione , proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera , con cui le esercitano attualmente . All'epoca suddetta , in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità , le cause passeranno avanti le Autorità

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti , all'eccezione dell'età , che potrà essere sopra gli *anni ventique* , e della laurea dottorale .

Sarà determinato un onorario fisso , e congruo ai Giudici , agli Attuari , ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo , escluso ogni altro emolumento fuori di quelli , che verranno individualmente prelevati . Ai Cursori , Balivi , ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio , che dovranno prestare al Governo , ed al pubblico , facciano , che possano godere degli emolumenti per le citazioni , ed altri atti , che faranno in servizio de' privati , secondo le discrete tasse , che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati .

Gli Aggiunti non avranno onorario , ma solumeranno in caso di vacanza al Giudice , che verrà a mancare nel loro Tribunale . Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali , e nella collazione di altri impieghi . Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri , ed ufficiali suddetti , ponendosi però di concerto col Tribunale , e con i Governatori , ai quali dovranno essere addetti , e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte .

In caso , che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere , si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio , e surrogare altro provvisoriamente , dandone subito parte al Delegato , da cui dipenderà la rimozione , e surrogazione definitiva .



(22)

medesimo nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell'Art. 66.

A chi appartenga la giurisdizione in gli atti di giurisdizione volontaria.

72. Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de' minori, ed altri simili, de' quali non vi è esercizio di giurisdizione contentuosa, appartengono ai Delegati, ed ai capi de' Tribunali in tutta la estensione delle rispettive giurisdizioni, e nella circoscrizione dei Distretti ai Governatori.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.

73. Fino alla pubblicazione di una nuova Legge, che si continuerà lo stesso metodo di attuazione, che si osserva presentemente tanto in Roma, che nei rispettivi luoghi dello Stato.

74. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto proprio.

Commissioni per la compilazione de' nuovi Codici.

75. Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali, e Commerciali, ed i metodi di attuazione, e di esecuzione giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.

Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d' Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giuristi, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da que-

(23)

ste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all'esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiandoli, togliendoli, ed aggiungendoli, secondo che crederà opportuno.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI CRIMINALI.

Art. 76. La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente.

Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell'amministrazione della giustizia, si divideranno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pena pecuniaria, ed afflittiva, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclisivamente.

Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo, e secondo ordine si estenderà all'intero anno di opera, sarà luogo all'appellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione *Post diuturnos*.

77. In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile, e di uno degli Individui componenti la Congregazione governativa.

Questi ultimi due sceleranno nel Tribunale per il corso di un anno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovane di età, e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l'anno dell'ultimo.

In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di surrogare altro fra i Consiglieri, e Giudici summenzionati, e ciò avrà luogo anche per gli Assessori.

Giurisdizione criminale de' Governatori, e come possa applicarsi dalla loro medesima.

Tribunale Criminale, e come sia composto.

91. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persone, o

(26)

per ragione di materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione quelli, che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorché si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinari, i quali però nel procedere, o nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime.

92. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore dei rei di ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'acquisto prevalersi di altro Difensore, purché sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.

93. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale, che sarà parimente scelto dal Sovrano.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

94. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per l'amministrazione della giustizia punitiva, sarà provveduto con separate istruzioni, che si daranno ai Delegati.

95. Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, la quale seguirà quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.

96. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera.

97. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardano l'esasperamento e l'accrescimento di quelle cominiate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de' Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo vinnarrà ai Giudicanti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, sempreché o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.

Si continuerà per ora l'attuale forma di amministrazione, e pubblicazioni di questi casi.

(27)

Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all'arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell'azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.

98. Finché non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d'istruzione, o sia Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, o le sentenze si faranno, e si pronunzieranno da tutti i Giudici, o Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

99. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente articolo.

100. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

101. In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente agli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all'estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno dare in appresso.

Si osserveranno i Canoni, e Costituzioni Apostoliche, e le medesime.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 102. Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per un'intera Provincia, o per un particolare Distretto,

d. 2